

ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

riservato all'ufficio

Palazzo di Giustizia – V. Nicolò Tommaseo – PADOVA

nr. _____

Avvertenza: La domanda può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Se la domanda non è compilata in modo completo non potrà darsi corso all'approvazione e verranno chieste apposite integrazioni. La domanda non può essere compilata con abrazioni e correzioni.

Il / La sottoscritt _____

nat_ a _____ il _____

prov./naz. _____ di cittadinanza _____

residente in Via/piazza _____ n° _____

(c.a.p.) _____ città _____

Tel. _____ mail _____

recapito cui chiede di ricevere comunicazioni: _____

chiede di essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. 115/2002, relativamente alla seguente causa:

1) nel caso in cui la causa sia già stata iniziata e pendente

(indicare l'autorità giudiziaria procedente – es.: Tribunale di Padova, Giudice di Pace di . . .)

data della prossima udienza _____

contro: *(indicare le generalità della controparte)* _____

residente in (città) _____

avente ad oggetto: _____

(indicare il tipo di controversia – es.: risarcimento danni, sfratto, causa di lavoro, separazione, divorzio, . . .)

2) nel caso in cui la causa debba ancora iniziare:

(indicare l'autorità giudiziaria competente – es.: Tribunale di Padova, Giudice di Pace di . . .)

contro: *(indicare le generalità della controparte)* _____

residente in (città) _____

avente ad oggetto: _____

(indicare il tipo di controversia – es.: risarcimento danni, sfratto, causa di lavoro, separazione, divorzio, . . .)

indica specificamente le prove sulle quali fonderà la propria azione.

(documenti da allegare in fotocopia) _____

Nel caso di controversia nei confronti di un familiare convivente il reddito di quest'ultimo non è da considerare. Nel caso di controversia relativa a diritti della personalità dell'istante NON VENGONO CONSIDERATI I REDDITI DEL NUCLEO FAMILIARE.

Dichiara altresì che l'istante (barrare le caselle che interessano)

- ha presentato la dichiarazione reddituale per l'anno **che allega;**
- non ha presentato agli uffici finanziari alcuna dichiarazione relativamente al loro reddito non ricorrendone gli estremi di legge;
- non ha alcun reddito di lavoro diverso da quello di lavoro subordinato; **allega il modello CUD;**
- è titolare di un sussidio di disoccupazione di € annue (pari a € mensili) come da **documentazione che si allega;**
- è titolare di pensione di che ammonta a € annue (pari a € mensili) come da **documentazione che si allega;**
- gode di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi in relazione ai seguenti immobili **come da visura catastale che si allega;**
- ha percepito redditi di capitale quali interessi su somme depositate in *conto correnti*, proventi o utili su *titoli, depositi e simili*, di importo pari a ;
- allega certificazione del Consolato di , ovvero attesta la veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente istanza (*solo per i cittadini extra Unione Europea che hanno prodotto redditi all'estero*)

Il sottoscritto dichiara essere stato messo a conoscenza:

- dell'obbligo di comunicazione entro i 30 giorni dalla scadenza di un anno dal deposito della presente istanza, delle eventuali variazioni dei limiti di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed allo scopo si impegna ad effettuare le dette comunicazioni;
- delle sanzioni previste dall'art. 125 del D.P.R. 115/2002, in caso di dichiarazioni false (vedi "Note ed Avvertenze");
- che avverso un eventuale provvedimento di inammissibilità al patrocinio a spese dello Stato o di rigetto, pronunciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, è consentito proporre nuova istanza *direttamente* al giudice competente per la vertenza in oggetto.

Consapevole delle conseguenze penali della propria dichiarazione se falsa, dichiara inoltre di non aver subito condanne (sentenza definitiva) per i reati di cui agli articoli 416-bis (*Associazione di tipo mafioso*) del codice penale, 291-quater del T.U. di cui al D.P.R. 23/1/1973 n.43 (*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*), 73 (*Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma 1 (*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*), del T.U. di cui al D.P.R. n. 309/1990, nonché



per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

La presente ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (vedi "Note ed Avvertenze").

Padova, li _____

_____ (firma del richiedente)

Spazio riservato all'avvocato (iscritto nell'apposito elenco) nel caso sia già stato incaricato:

Il difensore avv. _____

E' firma autografa. Padova, li _____ (firma del difensore)

NOTE ed AVVERTENZE

La domanda può essere presentata, dal richiedente o dal suo difensore, nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 11.00, o essere inviata a mezzo raccomandata A.R. e corredata della fotocopia di documento di identità valido.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è competente ad emettere un provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le sole cause civili. Il provvedimento del Consiglio dell'Ordine è in ogni caso provvisorio e meramente anticipatorio: è il giudice che nel merito decreta l'ammissione confermando, modificando o revocando lo stesso provvedimento pronunciato dal Consiglio.

La competenza territoriale è determinata dal luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti alla quale è pendente la causa. Se la controversia non è ancora pendente la competenza è quella del luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria che dovrà conoscere il merito.

Copia del provvedimento di questo Consiglio, unitamente alla copia dell'istanza del richiedente, è trasmessa all'Ufficio delle Entrate competente del Ministero delle Finanze ai fini della verifica dei redditi dichiarati.

Sanzioni previste in caso di dichiarazioni false : Art. 125, D.P.R. 115/2002: *Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se del fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.*

NOTA INFORMATIVA AI FINI DELL'AMMISSIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

per cittadini meno abbienti (per controversie in materia civile, amministrativa e contabile)

1. CHI PUO' RICHIEDERE L'AMMISSIONE?

Il cittadino italiano
soggiornante in Italia

Il cittadino comunitario U.E.
L'apolide

Il cittadino non comunitario se regolarmente
Gli enti o associazioni no-profit

2. A QUALI CONDIZIONI?

Limite di reddito annuo per l'ammissione è di € **12.838,01**.

L'importo è formato dalla somma dei redditi annuali imponibili IRPEF percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente. Sono da sommare anche i redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte od a imposta sostitutiva. Nel caso di controversia nei confronti di un familiare convivente il reddito di quest'ultimo non è da considerare. Nel caso di controversia relativa a diritti della personalità si considera il solo reddito dell'istante.

3. PER QUALI CASI SI PUO' CHIEDERE?

Giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti o per i quali si intende agire in giudizio.

Per i giudizi penali la competenza per l'ammissione è del giudice di merito e non del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Per i giudizi avanti alle Commissioni tributarie è competente apposita commissione presso la Commissione tributaria di Padova. Per i giudizi avanti al TAR l'apposita Commissione presso il T.a.r. in Venezia.

4. DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA?

Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati (Palazzo di Giustizia – via N. Tommaseo 55 – 35131 Padova)

I moduli sono disponibili presso:


il sito Internet del Consiglio www.ordineavvocatipadova.it.

Deve essere presentata personalmente e sottoscritta dal richiedente con allegata fotocopia di un documento di identità.

5. COME SI FA LA DOMANDA?

In carta semplice (utilizzando il modulo) con l'indicazione di:

> Generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

- > Attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (vedi punto 2)
- > Se trattasi di causa già pendente la data della prossima udienza
- > Generalità e residenza della controparte
- > Ragioni in fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
- > Prove (documenti, contratti, testimoni, consulenze tecniche ecc. da allegare in copia)

6. COSA FA IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DOPO IL DEPOSITO DELLA DOMANDA?

Valuta la non manifesta infondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità ai fini reddituali entro dieci giorni emette un provvedimento in via provvisoria di accoglimento, di inammissibilità o di rigetto della domanda. Trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Agenzia Entrate (per la verifica dei redditi dichiarati). Se la domanda non è completa non è possibile dar corso al provvedimento nei 10 gg..

7. COSA SI DEVE FARE DOPO IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE?

L'interessato può nominare un difensore, al fine di dargli l'incarico per la vertenza, fra quelli iscritti nell'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato.

8. COSA SI PUO' FARE SE LA DOMANDA NON VIENE ACCOLTA?

L'interessato può riproporre direttamente la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio.